



Sentenza n. 197/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio n. 24068, relativa ai conti giudiziali resi dall'agente contabile del Comune di Girifalco Vonella Italia Assunta:

n° 40593 avente ad oggetto la riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della strada nell'esercizio finanziario 2021;

n° 41489 avente ad oggetto la riscossione della Tosap nell'esercizio finanziario 2022;

n. 41490 avente ad oggetto la riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della strada nell'esercizio finanziario 2022;

n° 42757 avente ad oggetto la riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della strada nell'esercizio finanziario 2023;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 9 luglio 2025, uditi l'agente contabile Vonella Italia Assunta e per la Procura il V.P.G. dott. dott. Giovanni Di Pietro i quali concludevano come da verbale d'udienza; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n° 173/2024 il magistrato

istruttore rappresentava che con rese SIRECO:

- n. 393823 del 18 luglio 2022 (conto n. 40593);

- n. 466618 del 29 maggio 2023 (conto n. 41489);

- n. 466621 del 29 maggio 2023 (conto n. 41490);

- n. 567128 del 14 maggio 2024 (conto n. 42757);

il Comune di Girifalco ha depositato i conti giudiziali sopra specificati.

I documenti contabili sono sottoscritti dall'agente contabile e visti per regolarità dal responsabile del servizio finanziario.

Sono state depositate le seguenti determinazioni con le quali il responsabile dell'area economico – finanziaria ha dato atto dell'avvenuta parificazione dei conti giudiziali:

n. 373 del 17 maggio 2022 relativamente all'esercizio finanziario 2021;

n. 241 del 24 marzo 2023 relativamente all'esercizio finanziario 2022;

n. 338 del 27 marzo 2024 relativamente all'esercizio finanziario 2023;

Esse rendicontano le somme di seguito indicate:

conto giudiziale n. 40593 euro 215,10;

conto giudiziale n. 41489 euro 0,00;

conto giudiziale n. 41490 euro 0,00;

conto giudiziale n. 42757 euro 0,00.

A seguito di richieste istruttorie, con deposito Daed n. 65051

(conto n. 40593) del 7 ottobre 2024 il predetto responsabile ha

dato riscontro alla richiesta nei sensi che seguono:

la voce di entrata relativa ai proventi derivanti dalla violazione

del codice della strada ha esercitato per l'anno 2021 un incasso

di € 3.702,40. Gli incassi sono avvenuti attraverso versamenti

su bollettino conto postale al conto 303891, versamenti che

sono stati opportunamente riversati sul conto di tesoreria co-

munale;

nel conto giudiziale dell'agente di cui all'oggetto non sono state

inserite riscossioni avvenute con modalità diverse dal contante;

veniva predisposta tabella indicante l'elenco degli agenti soggetti

alla riscossione tosap e le somme incassate:

Agente contabile	Incassi
------------------	---------

Micchetti Gaetano	€ 58,80
-------------------	---------

Catarisano Raffaele	€ 0,00
---------------------	--------

Miniero Gabriella	€ 58,80
-------------------	---------

Vonella Italia	€ 215,10
----------------	----------

Con deposito Daed n. 27016 del 5 luglio 2023 (conto n. 41489)

il predetto responsabile ha dato riscontro alla richiesta nei sensi

che seguono:

le modalità di riscossione Tosap sono relativamente legate

all'emissione di bollettini PagoPa e/o all'emissione di bonifici

bancari;

sulle liste di carico, il tributo di cui all'oggetto non è più esistente, essendo stato sostituito dal canone unico patrimoniale come da legge di bilancio n. 160/2019, art. 1, commi 816 – 847, un nuovo tributo che richiede una forma di pagamento che non ammetta più le modalità in contanti;

il totale delle somme Tosap sul bilancio 2022 è di euro 0,00.

Con deposito Daed n. 27017 del 5 luglio 2023 (conto n. 41490)

il predetto responsabile ha dato riscontro alla richiesta nei sensi che seguono:

- le modalità di riscossione della Tosap (la richiesta istruttoria riguardava le sanzioni per violazione del Codice della strada) sono relativamente legate all'emissione di bollettini PagoPa e/o all'emissione di bonifici bancari;

- il totale delle somme Tosap (anche in questo caso si chiedevano notizie sulla riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada) sul bilancio 2022 è di Euro 1.319,40.

Ha dichiarato che *“l'esercizio di funzione agente contabile per l'entrata di cui al numero di conto è stata principalmente svolta dal dipendente Gabriella Miniero, che ha presentato conto regolarmente”*.

Con deposito Daed n. 62984 del 13 settembre 2024 (conto n. 42757) il predetto responsabile ha dato riscontro alla richiesta nei sensi che seguono:

la voce di entrata relativa ai proventi derivanti dalla violazione del codice della strada ha esercitato per l'anno 2023 un incasso

di € 1.563,20. Gli incassi sono avvenuti attraverso versamenti su bollettino conto postale al conto 303891, versamenti che sono stati opportunamente riversati sul conto di tesoreria comunale;

nel conto giudiziale dell'agente di cui all'oggetto non sono state inserite riscossioni avvenute con modalità diverse dal contante.

Per tutte le gestioni ha aggiunto *“si sottolinea come da parte dell'ufficio finanziario da me rappresentato, avendo ravvisato la non necessità di alcune figure quali soggetti delegati a svolgere esercizio di funzione di agente contabile, visto che le modalità di pagamento ormai tendono alla telematizzazione, sia stato avviato un iter che porti alla revoca della nomina di alcune figure quali agente contabile, essendoci ormai un'inerzia in tal senso”*.

In via preliminare la relazione rappresentava la questione relativa alla sufficienza – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. – dei dati contabili contenuti nei documenti depositati dalla sig.ra Vonella Italia Assunta considerato che, se un documento manca dei requisiti minimi per qualificarlo come “conto giudiziale”, non può ritenersi assolto l'obbligo di resa del conto e quindi non può ritenersi instaurato il giudizio di conto e non sorge l'obbligo deciso-rio del magistrato istruttore ex art. 145 c.g.c. e del collegio ex artt. 147 e 149 c.g.c., dovendolo dichiarare improcedibile.

Nella fattispecie in esame è acclarato che le gestioni rendicontate dall'agente contabile Vonella riguardano solo delle somme

riscosse per contanti, mentre non tengono conto degli importi introitati tramite forme diverse.

Rispetto a tali elementi il Magistrato istruttore richiamava la disciplina di riferimento costituzionale (artt. 81, 97, 100 e 103), normativa (articolo 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 44 del r.d. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, l'articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) e codicistica (art. 1 e 137 c.g.c.), nonché la giurisprudenza in materia (Corte cost., sentenza n.114 del 1975, sent. n. 110/1970, sentt. n.68 del 1971 e n. 378 del 1996, Cass. S.U., nn. 13330 e 14891/2010; cfr: sent. n. 12367/2001, SS.RR. con decisione n. 211/1990; Sez. I, sent. n. 324 del 15 luglio 2008, Sez. I, 5.5.1989, n. 167; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna 9.10.1997, n. 1312, Sez. Calabria sent./ord.176/2022, sent./ord.58/2023).

Secondo il Magistrato istruttore, pertanto, l'obbligo della rendicontazione da parte dell'agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti.

Inoltre, dall'esame della documentazione in atti, non emergono evidenze che lascino intravedere un potere di disposizione di altro ufficio nella gestione delle entrate oggetto di verifica.

D'altra parte, rimangono evidentemente ferme, sia per ragioni fattuali e contabili che giuridiche (artt. 616 e 621 del regolamento n. 827/1924), le esigenze di una puntuale contabilizzazione e rendicontazione delle entrate in questione, da parte

dell'agente contabile, il quale deve dimostrare il carico, lo scarico ed i resti da esigere, l'introito, l'esito e le rimanenze (cfr. Sez. giur. Toscana, ord. n. 127/2016 e n. 13/2016), nonché le logiche contabili insite nel regime giuridico delle entrate che consta delle tre fasi di accertamento, riscossione e versamento.

Ne deriva che il ruolo dell'agente contabile nella gestione dell'entrata comporta l'adempimento dell'obbligo di rendicontare tutti gli introiti riguardanti la gestione di cui è titolare, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano stati riscossi per cassa in contanti o in moneta virtuale.

Pertanto, secondo la relazione, il deposito dei conti giudiziali specificati in premessa, i quali rendicontano solo le entrate per cassa, non risulta sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c.

Per il conto giudiziale n. 41489, essendo stato comunicato che nel bilancio relativo all'esercizio finanziario 2022 non si sono registrate riscossioni a titolo di Tosap potrebbe configurarsi una pronuncia di non luogo a procedere.

Dunque, la relazione concludeva ritenendo i conti giudiziali oggetto della presente relazione improcedibili e sull'eventuale opportunità di trasmissione degli atti alla Procura regionale al fine dell'attivazione del giudizio per la resa del conto (ove non si provveda a deposito spontaneo).

Per il conto giudiziale n. 41489, ove non si proceda per l'improcedibilità nei sensi sopra descritti, riteneva possibile dichiarare

il non luogo a procedere per assenza di gestione.

2. All'udienza del 9 luglio 2025 l'agente contabile precisava di aver reso il conto esclusivamente per le somme ricevute in contanti. Chiedeva il discarico del conto.

Il Pubblico ministero concludeva per il non luogo a procedere per il conto n. 41490, per il resto per l'improcedibilità.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

3. La relazione del Magistrato designato è condivisibile, nei termini che seguono.

L'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che

“Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

La disposizione sopra richiamata introduce un'ampia fattispecie soggettiva dell'agente contabile dell'ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell'ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico; tenuto altresì conto che per “maneggio di danaro pubblico” non si intende solo la “materiale detenzione” ma la “disponibilità di denaro” e che, pertanto, una tale disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata.

Questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l'espressione "maneggio di danaro pubblico" deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell'amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare dunque necessario che l'agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine.

Per tali ragioni, in piena adesione con la giurisprudenza elabo-

rata dalla Sezione che si richiama a fini motivazionali (*ex plurimis*, sentenza n. 155/2025) i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

Ne deriva, pertanto, l'improcedibilità dei conti giudiziali che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate o con attestazioni di operazioni solo in maniera dematerializzata.

Inoltre, con riferimento ai conti giudiziali rispetto ai quali vi è l'attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, presentando un saldo finale pari a zero, si assiste ad una assenza di gestione.

Alla luce di tali considerazioni per il conto giudiziale n. 41490 deve essere dichiarato il non luogo a procedere per assenza di gestione, mentre i conti giudiziali n. 40593, n. 41489 e n. 42757 devono considerarsi improcedibili.

Va infine evidenziato che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile, con la esauritiva descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata

nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c.

4. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **24068** del Registro di Segreteria:

- dichiara il non luogo a procedere per il conto n. 41490;
- dichiara l'improcedibilità per i conti n. 40593, n. 41489 e n. 42757;
- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 30/07/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente